

Nuovo riscatto di laurea: genitori e figli alla prova di convenienza sul forfait

Mauro Meazza

Da giovani ci sono altre urgenze, da meno giovani ci sono costi troppo elevati: è la tenaglia delle ragioni che scoraggiano molti laureati dal mettere a frutto, ai fini della pensione, gli anni passati all'università. Il "riscatto" - questo il termine tecnico corretto - in effetti si scontra, appena finiti gli studi, con esigenze ben più prossime, quali possono essere il rendersi indipendenti, acquistare o affittare una casa o un'auto, mentre nell'ultima parte della vita lavorativa i costi diventano così elevati da dissuadere i richiedenti.

Le nuove regole

Ora il decreto legge 4 introduce, in un solo articolo (il 20), due novità:

- da una parte c'è una possibilità agevolata di riscatto per gli anni del corso di laurea, con un meccanismo identico a quanto è già previsto da anni per i cosiddetti "inoccupati" (chi non ha mai avuto un contributo versato in tutta la sua vita);
- dall'altra consente di colmare eventuali buchi contributivi, fino a un massimo di cinque anni, per periodi nei quali si è lavorato ma non in regola con i versamenti previdenziali.

Entrambe le misure pongono come limite l'anno 1996, quando cioè ha debuttato nel nostro ordinamento il sistema contributivo di calcolo della pensione, sostituendo (o, per chi già lavorava, affiancando) quello retributivo. Così, la possibilità di colmare i "buchi" di versamento all'Inps è riservata a chi non ha contributi versati prima del 31 dicembre 1995. E la facoltà agevolata di riscatto della laurea è pure riservata a periodi di corso dal 1996 (compreso) in poi, anche se in questo caso non è di ostacolo aver avuto altri versamenti in precedenza, ad esempio per aver svolto il servizio di leva.

Lo spartiacque del 1996, dopo aver generato qualche dubbio nella fase di stesura del decreto, tanto che si era immaginato di estendere la facoltà di riscatto agevolato fino ai 50 anni di età dei richiedenti, è subito finito nel mirino dei tecnici di Camera e Senato, che sospettano dubbi di costituzionalità, come segnalato sul Sole 24 Ore del 31 gennaio. In particolare, i tecnici invitano a valutare, «secondo il principio costituzionale della parità di trattamento, le ragioni della diversità dei criteri di calcolo a seconda che il soggetto si trovi al di sotto o al di sopra di una certa soglia anagrafica». Peraltro, il riscatto *light* è riservato alle sole gestioni Inps, e i tecnici hanno sottolineato che, nell'ordinamento vigente fino al decreto legge 4/2019, il riscatto è previsto anche per lavoratori diversi da quelli subordinati.

DUE CASI IN FAMIGLIA

26.205 euro

Maria a carico del padre...

Ha 24 anni ed è neolaureata in Economia, fiscalmente a carico del padre. Sta svolgendo uno stage trimestrale presso un'azienda e il padre decide di sostenere il riscatto di laurea per il 5 anni (3 + 2). Con il nuovo forfait il costo è di 26.205 euro. La detrazione per il padre sarà pari a 4.978 euro.

20.964 euro

...e il più anziano fratello Luigi

Il fratello Luigi, che oggi ha 39 anni, ha studiato economia (vecchio ordinamento) e guadagna 39mila euro lordi. Ha preso in considerazione il riscatto della laurea (fra il 1999 e il 2002), ma è rimasto colpito dal costo del metodo ordinario: 51.480 euro. Ha valutato l'idea di spalmarlo in 10 anni, con una spesa annua di 5.148 euro e un risparmio d'imposta di almeno 1.900 euro annui. Ora ha però optato per il riscatto agevolato che gli consentirà di spendere 20.964 euro; oltre al risparmio di 30.516 euro, ha considerato che rateizzando il riscatto in 10 anni, conserverà un onere deducibile di 2.620 euro annui.

I casi e i costi

Anche se l'Italia non brilla per numero e percentuale di laureati (non arriviamo al 20% di laureati nella fascia di età tra 25 e 54 anni, ultimi in Europa), la possibilità di far valere da due a cinque anni di contribuzione in più ha attirato la curiosità di lettori e ascoltatori quasi quanto l'introduzione di quota 100 per le pensioni. A Radio24, durante una puntata di «Due di Denari» dedicata al tema proprio nel giorno in cui il decreto legge veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è arrivata una quantità record di messaggi e email desiderosi di chiarimenti, non solo dai laureati, ma anche (soprattutto) dai loro genitori. I quali, probabilmente consapevoli delle difficoltà di ingresso stabile nel mondo del lavoro, sembrano anche più motivati dei figli nel mettere nel cantiere dei contributi gli anni di corso (quelli fuori corso non sono riscattabili).

Il quadro comparativo che riproduciamo qui accanto illustra i vari percorsi e le differenze di trattamento fiscale per il riscatto. Le domande e risposte che presentiamo nella pagina successiva illustrano una realtà in cui i figli sono spesso, per studio, per stage o per lavoro, fuori dall'Italia e lontani dai pensieri pensionistici. Ma i genitori si muovono in anticipo. E in questi casi è decisivo il diverso regime fiscale: se chi versa è il laureato, a lui sarà concessa la deduzione di quanto pagato; se invece è a carico di un genitore (o di un altro soggetto), lo stesso potrà effettuare il riscatto previsto per gli inoccupati ma dovrà accontentarsi di una modesta (19%) detrazione. Andrà poi chiarito se questa detrazione può essere utilizzata anche nel caso del nuovo riscatto *light*.

La convenienza

Conviene? Alle casse dello Stato e dell'Inps, molto probabilmente, sì. Infatti la relazione tecnica al dl non immagina particolari scossoni per i conti pubblici, considerando le poche domande finora presentate - nel biennio 2016/2017 se ne contano 11mila all'anno, alle quali va aggiunto un centinaio di domande da "inoccupati" - e valutando inoltre che la possibilità di anticipare il ritiro si tradurrà poi in un importo più basso di pensione, a causa dell'applicazione di un coefficiente di trasformazione con età anticipata.

Ai laureati e ai loro genitori conviene? Qui la risposta giusta non esiste. Dal punto di vista puramente finanziario, esistono certo strumenti di investimento (polizze, fondi pensione) che possono garantire rendimenti migliori, al netto degli scossoni e dei rovesci dei mercati. Ma che certo non possono modificare le regole per il ritiro dal lavoro. Che per i neo-laureati è un traguardo lontanissimo, ma per i loro genitori (già testimoni di quattro riforme previdenziali e innumerevoli ritocchi in poco più di vent'anni) è soprattutto un traguardo mobile.

La rincorsa infinita ai micro privilegi genera un senso di iniquità e ingiustizia

Vincenzo Galasso

Non passa anno che non ci sia una riforma pensionistica. La maggior parte degli interventi è marginale.

Modifica solo alcuni parametri del sistema oppure si applica solo a gruppi limitati di persone. Ciò non vuol dire che non si tratti di misure rilevanti o anche molto costose. Tutti questi interventi marginali finiscono per creare un'enorme segmentazione delle regole del sistema pensionistico.

Perché questo orribile mosaico di regole? L'ottimista direbbe che il sistema pensionistico deve necessariamente essere articolato, per poter accomodare al meglio le esigenze di lavoratori molto diversi tra di loro. Lo storico suggerirebbe che la complessità è l'eredità di tante riforme sedimentate nel tempo. Il cinico noterebbe che muovere le tessere del mosaico pensionistico può essere molto redditizio – elettoralmente – per i politici.

In realtà, queste tre spiegazioni possono facilmente coesistere. L'attenzione alle necessità dei lavoratori di volta in volta più vicini ai diversi governi al potere – pubblici, autonomi, dipendenti delle grandi imprese del nord – ispira tante misure ad-hoc, adottate a fini elettorali, che si stratificano poi nel tempo.

Oggi il sistema pensionistico italiano è un grossolano patchwork. Se ci soffermiamo solo sulle forme di uscita dal mercato del lavoro abbiamo tra gli altri canali: anzianità con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, Ape sociale, isopensione, Opzione Donna, Quota 100,

vecchiaia con 67 anni d'età...

Assegnare diritti pensionistici ad-hoc genera benefici elettorali, ma la segmentazione che ne risulta ha diversi costi.

Il primo è economico. I nuovi diritti pensionistici pesano sulle casse dello stato. Quota 100 ha un costo stimato di 22 miliardi di euro in tre anni e più di 45 miliardi in dieci. Pur essendo una misura sperimentale di soli tre anni.

Esiste poi un costo in termini di incertezza. Le continue riforme creano una sensazione di insicurezza. La scelta di quando

I percorsi del Dl 4/2019 si aggiungono alla babele dei molti regimi speciali del sistema previdenziale

andare in pensione è una delle decisioni più importanti nella vita (lavorativa) delle persone. Una scelta da ponderare con attenzione e a cui prepararsi, anche finanziariamente. L'incertezza alimentata dal perenne dibattito sulle pensioni e dalle continue modifiche delle regole spinge molte persone ad andare in pensione appena possibile perché in futuro poi chissà... Le tante domande per quota 100 sono motivate da questa incertezza, e dalla razionalità degli individui che non rinunciano ad un bonus finanziato da altri.

Forse il prezzo più alto – ma meno visibile – delle continue riforme che frammentano il sistema pensionistico è il diffuso sentimento di ingiustizia

ed iniquità che esse alimentano. Misure ad-hoc creano categorie di privilegiati con accesso a diritti, che sono preclusi ad altri. Ovviamente non è un fenomeno nuovo. Anzi.

I privilegi elargiti nel passato – si pensi alle baby-pensioni – continuano a far sentire il loro peso sulle finanze pubbliche. Ma soprattutto inquinano il dibattito sulle riforme. A chi fa notare che quota 100 rappresenti un privilegio, rispetto al trattamento riservato a chi è nel sistema contributivo, viene risposto che si tratta di ben poco cosa rispetto ai privilegi del passato. Tra tre anni, quando la fase sperimentale di quota 100 terminerà, si porrà una domanda analoga: perché loro sì e noi no? Giustificare le iniquità di oggi con gli errori del passato equivale a rimpallare le soluzioni al futuro, in un continuo scaricabarile generazionale.

Anche favorire il riscatto della laurea, che può sembrare una concessione ai giovani, in realtà rafforza questa logica perversa. Il dibattito pubblico si è incentrato sulla presunta incostituzionalità dei limiti di età previsti dalla norma. Perdendo forse di vista il vero aspetto di iniquità. Poiché si elargisce uno sconto, il debito previdenziale dello stato aumenta: si incassa qualcosina oggi, ma si aumenta – troppo – la pensione attesa. I lavoratori potrebbero così scegliere, al momento del pensionamento, se conviene loro riscattare la laurea – con uno sconto fiscale – oppure no. La restrizione di età prova a limitare questa possibilità di arbitraggio, che andrebbe ad aumentare ulteriormente la spesa pensionistica.

Ogni anno da salvare costa 5.240 euro

In alternativa, c'è la pace contributiva per chi non ha versamenti ante '96

Antonello Orlando

Aben guardarlo, il decreto di riforma del welfare riforma il panorama della previdenza sociale italiana occupandosi di due platee ben distinte.

Da un lato, infatti, agevola l'uscita dal mondo del lavoro attraverso una sperimentazione triennale del pensionamento anticipato in quota 100, ripristinando opzione donna ed estendendo i termini di accesso all'Ape sociale, abbassando infine anche i requisiti della pensione anticipata.

Dall'altro però, dedica due misure a un pubblico molto diverso: lavoratori giovani che abbiano cominciato a lavorare e che vogliono irrobustire ed estendere la propria carriera contributiva. Trovano così spazio, all'articolo 20 del decretone due misure affini, ma fra loro diverse che allargano le modalità di riscatto a oggi accessibili agli assicurati.

Il recupero dei periodi scoperti

Dal 2019 al 2021 viene prevista una modalità di riscatto del tutto inedita, inizialmente battezzata "pace contributiva", che non costituisce un

"saldo e stralcio" (già previsto per lavoratori con un reddito contenuto dalla manovra del 2019), ma uno strumento di copertura dei periodi vacanti da contribuzione. Nel triennio citato i lavoratori, senza alcun limite anagrafico, che non abbiano contribuiti in nessun ordinamento anteriormente al 1996, potranno riscattare i periodi privi di contribuzione e di obbligo contributivo che si situino fra il primo e l'ultimo contributo versato, per un massimo complessivo riscattabile di 5 anni.

Non occorrerà che il lavoratore, in tale periodo, abbia studiato o conseguito un titolo, ma solo che in quel frangente non vi fosse un obbligo - anche ineficace - di contribuzione. La norma specifica però che, qualora l'assicurato acquisisca anzianità contributiva ante 1996 (ad esempio, riscattando la laurea o accreditando il servizio militare), il riscatto da pace contributiva sarà annullato e il relativo onere restituito all'interessato.

Questo "recupero" potrà essere attivato dal lavoratore secondo le modalità tradizionali del riscatto nel regime contributivo: il costo sarà infatti pari al 33-34% del reddito imponibile dell'ultimo anno prima della richiesta e potrà essere rateizzato, senza interessi, in un massimo di 5 anni, purché la singola rata mensile non sia inferiore a un valore di 30 euro.

Dal punto di vista fiscale, questo ri-

scatto rappresenta la massima forma di risparmio d'imposta possibile rispetto alle modalità tradizionale, in quanto risulta detraibile al 50% del costo sostenuto con un meccanismo di detrazione spalmato in misura uguale anche nei 4 anni di imposta a quello successivo al versamento, nel caso di pagamento in unica soluzione.

La pace contributiva potrà essere azionata anche dai datori di lavoro privati, utilizzando a tale fine il premio di produzione destinato al dipendente (l'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se tale disciplina è ricompresa nel regime dei premi detassabili in base alla legge 208/2015): in questo caso il costo sarà deducibile dal reddito d'imposta del datore e non costituirà reddito imponibile per il dipendente.

Il nuovo riscatto agevolato

Accanto a questa modalità sperimentale, il decreto attiva anche, in modo permanente, una nuova facoltà di riscatto della laurea e dei PhD (se non coperti da contribuzione), in parte analoga a quella introdotta nel 2007 per i lavoratori inoccupati. Tale nuovo riscatto agevolato si rivolge ai lavoratori con meno di 45 anni, dando loro facoltà di riscattare a costi agevolati i periodi del corso legale di studio che si collocano a partire dal 1996.

Il riscatto non avrà un costo proporzionale all'ultimo reddito imponibile, ma - analogamente a quanto

avviene oggi per gli inoccupati - sarà pari al 33% del minimale di reddito della gestione dei lavoratori autonomi. Il costo per ogni anno di riscatto ruoterà attorno 5.240 euro e sarà rateizzabile in un massimo di 10 anni, senza interessi e rappresenterà un onere deducibile nell'anno o negli anni di imposta in cui viene materialmente sostenuto.

Il riscatto agevolato non incrementerà soltanto l'anzianità contributiva, avvicinando gli assicurati alla promessa della pensione anticipata in "quota 41" (prevista nella fase 2 della riforma), ma aumenterà anche il montante contributivo e l'ammontare della futura pensione, ovviamente in modo proporzionale al versamento (metodo contributivo).

Per i professionisti c'è il cumulo

Queste novità non impattano direttamente per i liberi professionisti iscritti a cassa, dal momento che le norme modificate riguardano solo le Gestioni Inps, ma - grazie al cumulo contributivo potenziato dal 2017 - per chi abbia carriere contributive frammentarie e almeno un contributo accantonato in una gestione Inps, queste nuove chance potranno essere colte nell'ottica di riunire le contribuzioni, una volta raggiunti i requisiti, con la facoltà gratuita del cumulo in base alla legge 228/2012.

1

RISCATTO
ORDINARIO

Laurea, Phd

Chi può chiederlo

Chi ha conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati:

- **diplomi universitari**
i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni
- **diplomi di laurea**
i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni
- **diplomi di specializzazione**
conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni
- **dottorati di ricerca**
i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge
- **titoli accademici del "3+2"**
Decreto 3/12/1999, n. 509
ovvero Laurea al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea

I titoli universitari conseguiti all'estero sono riscattabili se sono stati riconosciuti da università italiane o, comunque, hanno valore legale in Italia

Cosa si può riscattare

Solo gli anni di durata legale del corso, dopo il conseguimento del titolo

Requisiti necessari

Il richiedente non deve avere: **versamenti contributivi** durante gli anni di corso e deve avere **almeno un contributo obbligatorio** successivamente versato nella gestione alla quale chiede il riscatto

Costo

Periodi di competenza del **metodo retributivo**: riserva matematica

Periodo di competenza del **metodo contributivo**: **33/34%** dell'imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane prima della domanda

33-34%

Regole fiscali

Deducibile dall'Irpef

23-43% DEDUCIBILE

Efficacia per la pensione

Efficace sia per l'anzianità contributiva sia per il calcolo dell'assegno

- **Online**
dal sito Inps
- **Caf**

2 | INOCCUPATO

Laurea, Phd

Chi ha conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati:

- **diplomi universitari** i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni,
- **diplomi di laurea** i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni,
- **diplomi di specializzazione** conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni,
- **dottorati di ricerca** i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge
- **titoli accademici del "3+2"** Decreto 3/12/1999, n. 509 ovvero Laurea al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea

I titoli universitari conseguiti all'estero sono riscattabili se sono stati riconosciuti da università italiane o, comunque, hanno valore legale in Italia

Solo gli anni di durata legale del corso, dopo il conseguimento del titolo

Al momento della domanda il richiedente non deve essere **mai stato iscritto** ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e non deve aver iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero

33% del minimale di reddito della Gestione Artigiani e Commercianti

Per il 2019 il costo è di circa **5.240 euro** per ogni anno di riscatto

33%

Detraibilità dall'Irpef

Se il richiedente è a carico di un familiare e il versamento viene effettuato da quest'ultimo, l'importo è detraibile: chi presenta la dichiarazione dei redditi potrà detrarre il **19%** dell'importo versato

19% DETRAIBILE

Efficace sia per l'anzianità contributiva sia per il calcolo dell'assegno

- **Online** dal sito Inps
- **Caf**

3 | RISCATTO AGEVOLATO PER UNDER 45

Laurea, Phd

Chi ha conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati:

- **diplomi universitari** i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni,
- **diplomi di laurea** i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni,
- **diplomi di specializzazione** conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni,
- **dottorati di ricerca** i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge
- **titoli accademici del "3+2"** Decreto 3/12/1999, n. 509 ovvero Laurea al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea

I titoli universitari conseguiti all'estero sono riscattabili se sono stati riconosciuti da università italiane o, comunque, hanno valore legale in Italia

Solo gli anni di durata legale del corso, effettivamente sostenuti, **dal 1996** in poi, dopo il conseguimento del titolo

Il richiedente non deve avere **versamenti contributivi** durante gli anni di corso

33% del minimale di reddito della Gestione Artigiani e Commercianti

Per il 2019 il costo è di circa **5.240 euro** per ogni anno di riscatto

33%

Deducibile dall'Irpef

Efficace sia per l'anzianità contributiva sia per il calcolo dell'assegno

- **Online** dal sito Inps
- **Caf**

4 | RECUPERO DI PERIODI CONTRIBUTIVI

Dal 1996

Chi ha periodi lavorativi non coperti da contribuzione oppure i suoi superstiti, i parenti e affini entro il secondo grado

Periodi privi di obbligo contributivo compresi fra il primo e l'ultimo contributo accreditato, **dal 1996**, per un **massimo di 5 anni**

Non essere già titolari di pensione

33/34% dell'imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane prima della domanda. Il datore di lavoro può destinare i premi di produzione a finanziamento di questo riscatto

33-34%

Detraibile dall'Irpef

del richiedente al **50%**, in cinque quote annuali - Per i dipendenti del settore privato, se il versamento è effettuato dal datore di lavoro destinando i premi di produzione, tale somma è deducibile da reddito d'impresa o di lavoro autonomo e non costituisce reddito imponibile per il dipendente

50% DETRAIBILE

Efficace sia per l'anzianità contributiva sia per il calcolo dell'assegno

- **Online** dal sito Inps
- **Caf**

RISPOSTE

Pubblichiamo alcune delle domande inviate dagli ascoltatori a "Due di Denari", Radio 24. Le risposte sono a cura di Antonello Orlando

D **Conviene riscattare il corso di laurea prima che inizi l'attività professionale? In questo modo, però, non essendoci un reddito, non si potranno utilizzare i vantaggi fiscali**

R Se il beneficiario del riscatto risulta ancora a carico di un altro soggetto, utilizzando il riscatto previsto per gli inoccupati quest'altro soggetto potrà beneficiare di una detrazione Irpef del 19% dell'onere.

D **Conviene aspettare l'inizio della vera attività professionale, con uno stipendio certo?**

R Il nuovo percorso introdotto dal decreto legge consente di scegliere, fino all'età di 45 anni, se riscattare secondo il riscatto agevolato (con lo stesso costo richiesto per il riscatto consentito agli inoccupati) oppure con il riscatto tradizionale, con costi più onerosi (circa un terzo del reddito lordo da lavoro dell'ultimo anno in cui si situa la richiesta)

D **Per quanti anni sarà efficace la procedura di riscatto introdotta dal decreto legge? Ovvero: l'inizio del riscatto può iniziare anche negli anni a venire, o invece questa agevolazione del riscatto agevolato ha un termine?**

R Il riscatto forfettizzato per anni dal 1996 in avanti non ha una scadenza, è una riforma strutturale, a differenza della cosiddetta pace contributiva, che è introdotta con efficacia fino al 2021

D **Attualmente mia figlia sta facendo uno stage in una azienda multinazionale. Questo condiziona la sua possibilità di richiedere il riscatto agevolato a forfait o quello riservato agli inoccupati?**

R No, tale periodo non inibisce la richiesta di riscatto per inoccupati non essendo una attività di lavoro sottoposta a contribuzione

D **Posso riscattare gli anni del corso di laurea anche se attualmente lavoro all'estero?**

R Sì, ma il riscatto potrebbe generare un onere fiscalmente deducibile non utilizzato se il lettore fosse fiscalmente residente all'estero e se la convenzione internazionale contro le doppie imposizioni non prevedesse meccanismo di "esportazione" del beneficio fiscale. Se il suo impiego è in un Paese Ue, potrebbe essere valutabile un riscatto locale per usufruire del massimo beneficio fiscale in loco.

D **Mio figlio sta ultimando un dottorato di ricerca in Inghilterra (la borsa di studio che percepisce in Inghilterra non è tassabile). È laureato 3+2 in Italia e non ha mai lavorato. Conviene riscattare i 5 anni di laurea applicando la relativa percentuale e sul reddito minimo prima che inizi a lavorare?**

R Per potere utilizzare il riscatto per inoccupati dovrà essere verificato nell'ente previdenziale inglese se non è mai stato versato un contributo presso la social